

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 marzo 2002 - Deliberazione N. 1123 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - **D.P.R. 470/82 articolo 4 comma 1 lett. B e successive modifiche - Individuazione zone idonee e non idonee alla balneazione Anno 2002.**

*omissis*

PREMESSO che il D.P.R. n. 470/82 e successive modifiche e integrazioni, nel recepire la direttiva CEE n. 160 del 1976, ha definito i requisiti chimici, fisici e batteriologici delle acque destinate alla balneazione ed ha altresì stabilito le modalità per l'accertamento della corrispondenza delle caratteristiche delle acque ai citati requisiti di qualità;

VISTO il Decreto congiunto del Ministero della Sanità e dell'Ambiente del 29, gennaio 1992, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del D.P.R. 470/82;

ATTESO che occorre fornire al Ministero della Sanità le informazioni circa le zone non idonee alla balneazione mediante l'indicazione delle coordinate geografiche degli estremi, calcolate secondo il Sistema Italiano (Roma - Monte Mario), così come prescritto alla lettera c) dell'articolo unico di detto D.M. e che vanno inoltre indicate le lunghezze relative a tali tratti di costa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2, lettera b) della Legge n.362 del 14/10/1999, la Regione deve procedere a individuare le zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi effettuate durante il campionamento relativo all'anno precedente e a comunicarle al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente ed alle Amministrazioni comunali per i tratti di costa risultanti temporaneamente non idonei alla balneazione, per i quali occorre provvedere alla loro delimitazione con ordinanza sindacale;

CHE l'applicazione dei criteri, stabiliti al punto 6 del D.P.R. 470/82, degli esami analitici effettuati dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimenti Tecnici Provinciali di Napoli, Caserta e Salerno nel periodo di campionamento della passata stagione 2001 (da aprile a settembre) ha condotto alla individuazione, ai sensi del punto 4 del D.P.R. 470/82, delle zone idonee alla balneazione per l'anno 2002;

VISTO che la legge 29 dicembre 2000 n. 422 articolo 18 modifica degli articoli 7 e 8 del D.P.R. 470/82;

RILEVATO che l'articolo 7 comma 1, così modificato, stabilisce che in caso di non conformità di un punto per due stagioni consecutive, o quando per uno o più punti in una stagione balneare, risultino non conformi più di un terzo dei campioni prelevati, la zona dovrà essere vietata alla balneazione fino alla realizzazione di opportuni interventi di recupero;

CONSIDERATA inoltre la necessità di procedere alla formulazione dei giudizi di cui sopra in forma tabulare per le tre Province della Regione (NA, CE, SA) allo scopo di fornire, in maniera sintetica, le indicazioni per una puntuale delimitazione dei tratti di costa temporaneamente non idonei alla balneazione ad inizio stagione 2002, nonché di far pervenire tali informazioni al Ministero della Salute mediante la compilazione di apposite schede;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover individuare per l'anno 2002 le zone idonee alla balneazione e, conseguentemente quelle temporaneamente non idonee;

RITENUTO altresì di dover approvare i dati contenuti negli allegati tabulati di seguito elencati, parte integrante della presente deliberazione:

allegato A): punti non balneabili con l'indicazione dei tratti di costa (individuati mediante coordinate geografiche, lunghezza del tratto costiero espresso in metri) per i quali sono da adottarsi, da parte dei Sindaci i divieti di balneazione - foglio 1, 2 e 3;

allegato B): i tratti di costa permanentemente non balneabili per motivi diversi dall'inquinamento;

PRESO ATTO che dall'elaborazione dei dati contenuti negli allegati di cui sopra, le coste della Regione Campania, sviluppatasi per un totale di Km. 502 risultano balneabili per 373,146 circa e che nel tratto complessivo risultante non balneabile pari a Km. 128,854 sono comprese zone vietate alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento per km. 30 circa (porti, servitù militari, foci di fiumi etc.);

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare i tabulati allegati alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante, contenenti l'elenco dei punti non balneabili insieme ai dati identificativi delle zone temporaneamente e permanentemente vietate alla balneazione -per la stagione 2002;

- di inviare la presente deliberazione al Settore Prevenzione - Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, Al Settore Tutela dell'Ambiente dell'Arca Generale di Coordinamento Ecologia - Tutela Ambiente - Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario  
Di Giacomo

Il Presidente  
Bassolino